

PER

LI MINORI COMPAGNA

CONTRO

I COLONI DI VACCARIZZO



Cosenza

PE' TIPI DI GIUSEPPE MIGLIACCIO

1840.



ARGOMENTO

DELLA CAUSA E QUISTIONI CHE NE DIPENDONO

I Minori Compagna cessionarî del Duca di Corigliano esigevano pacificamente dai Coloni del Feudo disabitato di S. Mauro la solita prestazione a teratico quando nel 1839 fu loro intimato un protesto nel nome di diversi cittadini di Vaccarizzo, i quali, assumendo la qualità di coloni-perpetui-inamovibili, dichiaravano di voler corrispondere il decimo sulla principal coltura esclusi i legumi.

La Baronessa D.^a Isabella Cavalcante madre e tutrice dei Minori rispose al protesto che ai Coloni mancava la qualità inamovibile-perpetua, e quindi si riserbava il dritto di espellerli se rifiutavano il pagamento della solita prestazione. I Coloni con un secondo atto chiamarono la Baronessa all' udienza del Tribunale per sentire far dritto alla domandata riduzione. La Baronessa in linea di eccezione ripeté la mancanza della qualità, e nel merito chiese il rigetto della domanda.

*

È dunque quistione prègiudiziale :

Se gli Albanesi Coloni del Feudo disabitato di S. Mauro siano perpetui-inamovibili;

Ed è quistione del merito :

Se i Coloni-perpetui-inamovibili abbiano dritto alla riduzione del terratico al decimo sulla principal cultura, ovvero, sian tenuti corrispondere la solita prestazione.

ESAME DELLA PRIMA QUISTIONE

I Coloni del Feudo disabitato di S. Mauro non sono perpetui-inamovibili.

§. UNICO

La Divisione dei Demanî è l' opera di cui l' Amministrazione Civile si può con più ragione gloriare. La Commissione Feudale avea in vero con le sue sentenze distrutta la gerarchia delle proprietà fondiarie, restituito ai popoli i demanî universali, aperti i feudali agli usi civici, e ristrette le terre *difensate* alle sole chiuse conforme alle prammatiche del Regno; ma se l' esecuzione de' giudicati non si assicurava con fermezza, la distinzione nei fondi non sarebbe cessata, i Demanî universali non elassati in dritto presunto e dritto espresso, gli usi

civici non valutati nè estinti con una parte della proprietà, le difese non circoscritte nelle sole terre precipuamente concesse. Fu creduto ed anzi giustamente creduto che l'esecuzione dovea essere amministrativa, e l'Amministrazione Civile nel suo nobile ufficio di creatrice della ricchezza nazionale ebbe il carico, e lo adempì, di rendere la proprietà libera ed uguale in faccia alla legge come l'economia politica altamente reclamava.

Premesse queste idee sentiremo assai più la parte storica delle disposizioni legislative della Divisione dei Demanî, e valuteremo maggiormente le conseguenze che se ne deducono in difesa della causa.

La Divisione de' Demanî era dalla legge del 1.º settembre 1806 delegata ai Consigli d'Intendenza; ma le norme tracciate dal Decreto degli 8 giugno 1807 ne ritardavano l'esecuzione. Arbitramenti necessari di uomini scelti dalle parti, pareri degli arbitri da esaminarsi dai Consigli d'Intendenza, deliberazioni dei Consigli, eseguibili dopo Superiore approvazione, erano di ostacolo ad operazioni che richiedevano celerità e costanza.

Il Decreto del 3 dicembre 1808 emanato a perfezionare i regolamenti della Divisione dei Demanî conservava gli stessi ostacoli nel conservare le forme ordinate dall'altro dell'anno precedente.

Ma il Decreto de' 23 ottobre 1809, le istruzioni del 10 marzo 1810 e quello del 3 luglio di tal' anno fissarono la Divisione dei Demanî nella destinazione di uomini rivestiti di supremi poteri ed autorizzati a rendersi in Provincia per eseguire le sentenze della Commission Feudale, valutare gli usi a cui i fondi demaniali erano soggetti, affrancarli con la perdita di una parte della proprietà in beneficio degli usuarî, promuovere nell' applicazione del Decreto de' 16 ottobre 1809 la chiusura generale de' fondi.

La riuscita della grand' opera dipendeva dalla scelta del personale al quale se ne affidava l' incarico, dai mezzi di cui lo arricchivano; si pose cura all' una ed agli altri; i delegati si sparsero attivamente nelle Provincie circondati dai lumi di altri funzionarî amministrativi conosciuti per probità e zelo resistenti a qualunque seduzione. Così la Divisione dei Demanî progrediva da gigante sopra tutti i punti del Regno.

Era intanto l' agosto del 1811 e si dubitava se le operazioni demaniali potevano mandarsi a fine nel corso dell' anno. Quindi con Decreto del 29 suddetto mese s' imponeva ai Commissarî la visita dei Distretti delle Provincie loro commesse per far seguire la totale divisione in massa delle terre demaniali, l' intiera esecuzione delle decisioni

della Commissione Feudale, lo scioglimento delle promiscuità, l'effettiva esecuzione delle loro ordinanze. Ai Commissari che univano le funzioni di Intendenti si facoltava suddelegare i funzionari superiori dell'ordine amministrativo, ma « gli atti « dei suddelegati (ordinava il decreto) saranno « omologati dagl'Intendenti, i quali ne risponderanno come de' loro proprî. «

Nella Calabria Citra funzionava in quell'epoca da Intendente e Commissario il Cavaliere Matteo Galdi, il quale per l'autorizzazione avuta dal cenato Decreto suddelegava per le operazioni demaniali del feudo disabitato di S. Mauro il Sottintendente del Distretto di Rossano.

Questo Funzionario pubblico si portò sopra luogo e si occupò della verifica delle colonie stabilendone un processo verbale nel quale inserì lo stato nominativo dei coloni.

Nè sul processo verbale nè su lo stato comunicati dai Coloni si vede omologazione commissariale; nè ordinanza si è finora presentata che abbia i contendenti per coloni ritenuti. La Baronessa adunque ha giustamente sostenuto che gli atti non aveano esistenza legale e ben poteva espellere i Coloni dal Feudo disabitato di S. Mauro.

Si è detto dai pretesi Coloni che il processo verbale e lo stato colonico sono stati riconosciuti

dal Feudatario e dai Comuni; si è soggiunto che il verbale e lo stato sono stati eseguiti nella precapienza delle terre coloniche dalla divisione in massa.

Si risponde. È nello spirito e nella lettera delle disposizioni legislative finora percorse che i Commissarî dovevan rispettare i coloni secondo lo stato possessivo, precapire dalla massa divisibile il terreno occupato dai coloni, applicare in lor favore le disposizioni del Decreto de' 16 Ottobre 1809, e rinviare alle autorità giudiziarie le contese contro lo stato di possesso. È testuale disposizione del citato Decreto de' 29 Agosto che gli atti dei suddelegati si dovevano omologare dai delegati che ne rispondevano. In ciò non sorge veruna dubbiozza, ed ove alcuna se ne elevasse la risoluzione si rinviene nella Ministeriale di Zurlo del 15 Febbraio 1812 diretta agl'Intendenti succeduti dal 1. Gennaio di quell'anno alle funzioni di Commissarî per lo Decreto de' 27 antecedente Dicembre.

Il processo verbale di verifica e lo stato colonico non sono atti di esecuzione « ma di procedura preliminare necessaria » per eseguire la divisione in massa del feudo disabitato di S. Mauro. Ma se non sono omologati dal Commissario, non dall'Intendente che gli è succeduto, gli atti di verifica non hanno esistenza legale; mancano i Coloni di

titolo dichiarativo della colonia quando un ordinanza del Commissario o dell'Intendente non li abbia per coloni riconosciuti; insomma sono coloni in quanto allo stato possessivo non coloni-perpetui-inamovibili.

Ed i Minori Compagna allorchè saran chiamati presso il potere amministrativo per l'omologazione degli atti di verifica e dichiarazione di coloni a coloni-perpetui-inamovibili possono bene impugnare il tempo della cultura della stessa identica porzione di terra. In questo caso mancando ai Coloni un giudicato della Commissione Feudale che gli abbia ritenuti coloni-perpetui-inamovibili per la sola coltivazione decennale, il controverso verrà rinviato al Tribunale ordinario, il quale chiamato ad applicare la legge ritroverà « che le leggi antiche richiedevano lo spazio di trent'anni « a prescrivere la proprietà, le nuove non lo restringono « ed ordinerà la espulsione dei coloni quando non ne somministrassero la pruova. Si legga sul proposito il ragionamento ed il deliberato nell'avviso della Gran Corte de' Conti approvato Sovranamente con Real Rescritto de' 12 Dicembre 1818 nella causa tra il Duca di Cassano Serra ed i coloni di Cassano Civita e Francavilla (1), e si rimarrà convinto della dedotta verità.

(1) Giornale della G. C. de' Conti n. 3 pag. 46 a 56.

La inammissibilità della domanda proposta in linea di eccezione pregiudiziale dalla Baronessa trova appoggio nella legge, nei regolamenti amministrativi e nella massima Sovranamente approvata.

ESAME DELLA SECONDA QUISTIONE

I coloni-perpetui-inamovibili non han dritto alla riduzione del terratico a decimo sulla principal coltura e son tenuti a corrispondere la solita prestazione.

Assodata la mancanza di omologazione del processo verbale di verifica delle colonie e dello stato colonico, la non esistenza dell'ordinanza dichiarativa della colonia-perpetua-inamovibile avremmo compiuto ogni nostro ufficio se i difensori de' coloni di Vaccarizzo non abusassero del felice ingegno di cui è stata loro prodiga la natura, per sovvertire la massima più sicura delle leggi abolitive de' feudi e che noi anderemo a schiarare.

Un principio di giustizia universale comanda che sia ad ognuno garantito il dritto che la legge gli accorda. E noi astrattamente parlando non possiamo concepire idea di giustizia disgiunta dall'idea di verità; quindi è giusto ciò che è vero. Ma come la verità altra è di evidenza sostenuta dal ra-

ziocinio, altra è d'induzione garantita dall'esperienza conviene fissare quella alla quale il nostro esame si attacca.

Il nostro chiarissimo amico e consocio dell'Accademia Cosentina fissa per canone logico (1) « che nei nostri ragionamenti astratti su verità di fatto l'induzione serve di pruova che non sia « fatto l'induzione serve di pruova che non sia « mo incorsi in errore, coi passi sovente arditissimi della ragione, sempre ambiziosa di conoscere »; e noi diffidando dell'astratto ed avendo piena fiducia nella verità ricavata dall'esperienza, che è la verità d'induzione, dimostreremo per fatto e per dritto essere la giustizia dal lato de' Minori Compagna.

E poichè si vegga quanto sia erroneo il ragionar dei Coloni ed antelegali i principî ai quali sono ricorsi sporremo rapidamente.

1. Che la promiscuità nel senso in cui versiamo non è uso civico su i demanî del Feudo.

2. Che la disposizione del 1815 contiene principî diversi da quelli immaginati da' Coloni.

3. Che gli Albanesi non possono vantare sul feudo disabitato di S. Mauro dritti maggiori di quelli che sono stati loro conceduti.

(1) De Grazia - Saggio sulla realtà della scienza umana. Introduzione pag. LXIV.

4. Che il dritto del padrone originario del fondo soggetto a colonia non è stato ristretto dalla legge in ciò che riguarda la esigenza dell' antica prestazione.

5. Che la giurisprudenza ha ritenuto la massima della inammissibilità della riduzione.

6. Che la qualità di Colono anche quando fosse perpetua - inamovibile riguardata come *accessione industriale immobiliare* non porta seco la riduzione dell' antica prestazione. Principi di economia politica e di dritto positivo che garantiscono questa verità.

§. PRIMO

La promiscuità nel senso in cui versiamo non è uso civico su i demani del feudo

Sostenemmo in uno dei nostri difensivi che Vaccarizzo e Spezzano Albanese ebbero parte nella quota di S. Mauro assegnata ai Comuni di Corigliano e Terranova, sol perchè Spezzano era promiscuo a Terranova e Vaccarizzo a Corigliano; in sostegno producemmo l' ordinanza commissariale dello scioglimento della promiscuità (1).

(1) 30 Dicembre 1811.

I Coloni supponevano che la parte accordata a Vaccarizzo fosse compenso di usi civici: è perciò la bisogna di fissare la vera idea della promiscuità.

La promiscuità è una servitù reciproca tra due o più popolazioni, la quale ha reso comune ai cittadini tutto o parte de' tenimenti dei rispettivi paesi. La legge ne proibisce la continuazione ed ordina che lo scioglimento si esegua senza compenso se non vi esistono demanî, e con una parte di essi, proporzionata ai bisogni, se demanî vi siano (1).

Fu Corigliano e fu Terranova che pretesero usi civici sopra il feudo disabitato di S. Mauro e la Commissione Feudale (2) l'accordò alla prima per un placet del feudatario del 23 Agosto 1500, l'accordò alla seconda nella supposizione di averli esercitati in tempo che il feudo di S. Mauro era abitato.

Nel §. 3 dimostreremo che gli Albanesi non erano tra noi nel 1500, non nei tempi favolosi quando S. Mauro era forse abitato; quindi non possiamo arrogarli nel placito di Corigliano, non nel supposito di Terranova.

(1) Titolo 4. del Decreto del 3 Dicembre 1808, e titolo 2 delle Istruzioni de' 10 Marzo 1810.

(2) Le due sentenze sono riportate al 5. Bullettino nei n. 27 e 108. pag. 153 e 741.

Vaccarizzo, S. Cosmo e Macchia non han mai esercitati usi civici sul feudo disabitato di S. Mauro e moltomeno Spezzano Albanese; nè han fatto causa di revindica, come Corigliano e Terranova, presso la Commission Feudale contro il Duca di Corigliano che ne era il proprietario.

E Vaccarizzo e Spezzano ricorsero al Commissario per partecipare di ciò che si assegnava ai Comuni promiscui di Corigliano e Terranova, ed il Commissario (1) dispose di aversene ragione nella divisione tra Terranova e Corigliano.

La divisione in massa tra il Feudatario e le Comuni di Terranova e Corigliano ammesse dalla Commissione Feudale al godimento degli usi civici ebbe effetto, ed ebbe luogo lo scioglimento della promiscuità tra Terranova, Corigliano, Spezzano e Vaccarizzo.

È dunque una verità di fatto e di dritto che Vaccarizzo ebbe parte alla divisione di S. Mauro sol perchè era promiscuo a Corigliano.

Ma sia pur che Vaccarizzo avesse avuto parte di S. Mauro come usuaria, la condizione di colono è sempre la stessa, ed il colono è in ogni caso tenuto a pagare l'antica prestazione nella mancanza

(1) Ordinanza del 6 Luglio 1811.

di un giudicato della Commission feudale che l'abbia ridotta. Verità che nel corso della presente scritta faremo meglio sentire.

§ SECONDO

La disposizione del 1815 contiene principî diversi da quelli immaginati dai coloni.

Allor quando le nazioni passano da un sistema ad un altro il passaggio porta seco trascico d'interessi che si collidono, i quali non troncati prontamente menano a confusione. Ad ovviare tali conseguenze, dopo la pubblicazione delle leggi abilitive de' feudi, fu creato un Tribunale Supremo (1) per decidere con rito abbreviato e con massime che menavano al fine proposti dal Legislatore tutte le domande mosse o che si potevano muovere tra un dato tempo contro i feudatari. Nel giro di circa venti mesi fu tutto deciso e risoluto.

Al felice ritorno degli Augusti Sovrani dalla Sicilia si reclamò dell'ingiustizia di quel Tribunale ed il Ministro dell'Interno diede la cennata disposizione nei seguenti termini.

« È pervenuta a notizia di S. M. che la così

(1) Decreto degli 11 Novembre 1807.

« detta Commission Feudale incaricata a decidere
 « le cause de' Baroni e delle Comuni sotto la pas-
 « sata Occupazion Militare di questo Regno nel pro-
 « nunziare le sue decisioni adottò i seguenti prin-
 « cipî sulla base de' quali costantemente fondò i
 « suoi giudizi ed i suoi ragionamenti ».

Tra i sedici principî vi è l' undici così con-
 ceputo. « I coloni inamovibili ossia perpetui deb-
 « bono pagare al barone in luogo della solita pre-
 « stazione il decimo del prodotto principale della
 « coltura di ciascun anno ».

Fissati i principî tutti, aggiunge.

« Or S. M. vuol sapere. «

« 1.º Se gli esposti principî siano conformi alle
 « antiche leggi del Regno esistenti prima della pas-
 « sata Occupazione Militare. «

« 2.º Se siano stati introdotti da decreti costi-
 « tuenti legge nel tempo della medesima Occupa-
 « zione Militare. «

« 3.º Se in mancanza delle suddette antiche leg-
 « gi del regno o dei mentovati decreti recenti sia-
 « no i trascritti principî consentanei al dritto rice-
 « vuto nel nostro foro per uniformi decisioni dei
 « Tribunali, o per concordi opinioni de' nostri più
 « accurati giureconsulti precedentemente alla cita-
 « ta occupazion militare. «

« E qualora i sudetti principî non sieno so-

« stenuti nè da leggi del regno, nè da giurispru-
 « denza costante qual conto debb' averci di giudi-
 « cati, di decisioni e di ordinanze che siano fon-
 « dati sopra i principî anzidetti. (1) »

L' esame fu affidato al Principe di Sirignano, al Marchese Vivenzio ed a D. Giacinto Troyse per somministrare un ragionato parere (2).

È questa la disposizione Sovrana alla quale gli Albanesi sono ricorsi. In essa non è disposto che i Tribunali ordinari debbono ammettere i coloni al pagamento della prestazione a decimo e non a terratico quando essi non l' hanno domandato nè ottenuto dalla Commissione Feudale. E se vogliamo per poco approfondire lo spirito della Sovrana disposizione troviamo in esso che non era nella mente del nostro giustissimo Sovrano di ritenere per giusti i principî della Commissione, essendo che voleva conoscere il conto che si dovea tenere dei giudizi poggiali sopra quei principî.

I tre Magistrati non resero di ragion pubblica il parere somministrato « che al male il rimedio ne produce un altro assai maggiore ». Ma la Maestà del Sovrano convinta di questa verità con

(1) La disposizione non si trova inserita negli atti del Governo.

(2) Amorosi repertorio di giuris. voce feudalità, alla nota.

apposita legge degli 11 Dicembre 1816 dichiarò (1) che « L'abolizione della feudalità in Sicilia è conservata ugualmente che negli altri nostri domini « di qua del Faro. »

E non è mai caduto nel pensiero di quei sommi nè è stata volontà del Sovrano di ordinare con quella disposizione che i Tribunali ordinari del Regno dovessero, al ragionar de' coloni, decidere le cause coi principî della Commissione Feudale e non con le leggi antiche e nuove che avevano imperato ed imperavano nel Regno; anzi nell' avere la Maestà del Re conservata l'abolizione della feudalità, tacendo su' principî della Commissione Feudale, ha reso sue le sole leggi abolitive del sistema Feudale.

È dunque una verità di fatto e di dritto che la disposizione del 1815 contiene principî diversi da quelli immaginati dai coloni.

§. TERZO

Gli Albanesi non possono vantare sul Feudo disabitato di S. Mauro dritti maggiori di quelli che sono stati loro conceduti.

La nostra Monarchia fondata nel 1130 non

(1) Art. 9.

diede vita ai Feudi (1) ma dai Feudi venne la Monarchia che sparse l'aurora della civilizzazione per l'opera di quei Feudatarî protettori per ispirito di cavalleria de' *famuli* e delle persone deboli. I Feudatarî nella origine del potere usurparono, ma le usurpazioni si debbono ritenere in danno dei popoli che esistevano precedentemente alla Feudalità, e convenire che l'abolizione del Feudalismo ha in parte restituito a quei popoli ciò che loro era stato usurpato.

Gli Albanesi non si conoscevano in quell'epoca sul territorio del nostro Regno, e molto meno in tempo che gli Angioini avevan resa universale, opprimente ed usurpatrice (2) la infeudazione per mezzo di quei Baroni Provenzali, i quali avvezzi agli abusi del potere sotto lo Scettro di Ugone Capetone davano con l'esempio insegnamento ai nostri.

I primi Albanesi che si viddero furono i menati da Giorgio Castriota nel secolo XV allorchè scese nella Puglia in soccorso di Ferdinando di Aragona assediato nel castello di Bari dai Baroni del Regno.

Venuti gli Albanesi dopo gli Angioini e gli Aragonesi, ossia dopo infeudato tutto il territorio del Re-

(1) Pecchio storia civ. e polit. dissert. 2.

(2) Coppino *de Reg. Andega.* lib. 1. cap. 4.

gno (1) e situati dai Feudatarî in diversi punti non possono vantare dritti maggiori di quelli che furono loro conceduti.

Da ciò la distinzione pur troppo giusta che facevano i nostri antichi forensi della presunzione di dritto nelle popolazioni che prèstevano alla feudalità, e del titolo espresso del concedente nelle altre dopo la feudalità fondate.

Gli uomini di Vaccarizzo sono Albanesi posti nel territorio di Acri che apparteneva ai Principi Sanseverino di Bisignano. La fondazione è certamente avvenuta nel secolo XVI ossia dopo che Carlo V ascese al trono di Napoli, chiamò i Baroni scacciati dal Regno tra' quali Bisignano, e li reintegrò nei beni che gli Aragonesi avevan loro confiscato (2).

Domandiamo agli Albanesi qual fosse la concessione loro fatta dal Principe di Bisignano allorchè li situò nel territorio di Acri? Essi rispondono non averne avuta alcuna; e noi vogliamo essere generosi a segno di accordar loro ciò che la natura delle cose esige.

(1) Pecchio e Coppino loc. cit. Stor. civ. del Regno di Napoli lib. 22 cap. 2.

(2) Si vegga la Platea formata nel 1544 dal Reintegratore Sebastiano La Valle.

Il colono à bisogno di una casa, e per fabbricarla se gli deve necessariamente concedere il suolo; à bisogno di erbe per mangiare, e per coltivarle se gli deve concedere il campo colla facoltà di formarvi una cinta indicativa di appartenergli la proprietà a titolo esclusivo.

Ma fuori di questi casi non può possedere sul territorio altrui se non a titolo espresso del proprietario di origine, come non può mai presumersi in questo idea di usurpazione nei fondi di suo dominio poichè niuno usurpa a se stesso.

Nel caso in esame sfugge qualunque osservazione sul riflesso che gli uomini di Vaccarizzo furono situati in Acri, quei di S. Cosmo e Macchia in S. Adriano, territorî distinti e separati da quello del feudo disabitato di S. Mauro che avea confini proprî e ben si rilevano dalla Platea di Sebastiano La Valle (1).

Or se gli Albanesi di Vaccarizzo di S. Cosmo e di Macchia nel di loro arrivo fondarono tre colonie in due territorî diversi da quelli di S. Mauro, noi possiamo con fondamento sostenere che in mancanza di concessione nessun dritto possono vantare sul feudo disabitato di S. Mauro; ed è questa una verità di fatto e di dritto.

(1) Idem.

Ma sia pure che avessero esteso la cultura sopra quest'ultimo territorio, in mancanza di concessione espressa si deve supporre che il terreno messo a semina si fosse concesso in fitto col peso dell'estaglio, la conservazione ad arbitrio del Feudatario concedente; e sempre quando ne avesse avuta la permissione dal Sovrano, a cui apparteneva il dominio diretto del Feudo, poteva il Feudatario altrimenti disporre.

Il Duca di Corigliano, e dopo di lui li Minori Compagna, han tollerato gli Albanesi alla coltivazione di S. Mauro, ma la tolleranza non induce trasferimento di dritto e si è sempre nel caso di espellerli.

L'ordinanza comunicata dai Coloni prescrive di conservarsi nella colonia i forastieri, e noi, facendo plauso all'ordinato, rispondiamo di non isdegnarne la conservazione in ogni caso che dimostrassero di non essere fittaiuoli e di aver coltivato per lo tempo determinato dalla legge la stessa identica porzione di terra in S. Mauro.

Raccolta la pruova di quest'ultimo caso in di loro pro, essi non saranno che coloni, ed il colono, come osserveremo nel § seguente, è sempre tenuto al pagamento dell'antica prestazione.

§. QUARTO

Il dritto del padrone originario ad esigere l' antica prestazione dai coloni non é stato ristretto dalla legge.

Nel § antecedente abbiamo osservato che gli Albanesi nella mancanza di concessione non possono vantare verun dritto sul feudo disabitato di S. Mauro, nè la qualità di colono riduce la prestazione che anticamente si pagava; col presente dimostreremo che la legge espressamente ne ordina la continuazione.

I Poteri ordinari organizzati ed in esercizio; il Codice, che proibiva ai Giudici di pronunziare in via di disposizione generale o di regolamento (1), pubblicato ed in osservanza; quello di rito civile nel suo pieno vigore; la Commissione Feudale che avea portato al completo le sue operazioni, venne disciolta, e rinviate ai Tribunali ordinari le cause che della stessa natura si potessero promuovere per essere giudicate « secondo la legge. »

Il discioglimento ed il rinvio furono ordinati col Decreto del 20 agosto 1810 arricchito di consi-

(1) Art. 3. Codice Civile.

derazioni, le quali dimostrano di avere la Commissione esattamente corrisposto al fine del Legislatore, e di essere ormai « necessario che tutte le proprietà « rientrino sotto l'impero di una stessa legge, e « che cessi ogni differenza legale fra gli ex Feuda- « tarî e gli altri proprietari di ogni sorte » Quindi ordina.

« Art. 1. La Commissione feudale eretta col « Decreto del nostro Augusto Predecessore degli 11 « Novembre 1807 avendo terminato il travaglio « affidatole sarà disciolta e cesserà dalle sue fun- « zioni nel dì 31 di questo mese di Agosto 1810. »

« Art. 2. Se si producano altre controversie della « natura di quelle delle quali la Commissione Feu- « dale ha finora deciso, queste saranno giudicate « dai nostri Tribunali ordinarî *secondo la legge alla « quale le parti avranno acquistato dritto.*

I Tribunali dunque son chiamati ad applicare la legge non i principî della Commissione feudale che disciolta nel 31 Agosto 1810, rimasero estinti. Ciò è testualmente ordinato dal trascritto art. 2.º del Decreto; ed era convenevole che rientrate le proprietà sotto l'impero di una stessa legge fosse cessata ogni differenza legale fra gli ex Feudatarî ed i proprietari, e la legge generale decidesse delle

controversie, non più le massime di un Tribunale straordinario già abolito (1).

E perchè le leggi præsistenti all'abolizione della Feudalità si risentono del sistema e lo favoriscono, rimanimi fermi alle leggi che il sistema hanno abolito principiando da quella del 2 Agosto 1806.

In essa leggiamo.

« Art. 12. Tutt'i dritti e prestazioni territoriali
« così in danaro come in derrate saranno conser-
« vati e rispettati come ogni altra proprietà. »

« Le università o particolari che avranno drit-
« to dedotto o non dedotto per contendere tali
« proprietà adiranno i Tribunali competenti per
« la giustizia. Ci riserbiamo di provvedere per quei
« dritti e prestazioni pregiudizievoli all'agricoltura
« con farli redimibili a favore de' contribuenti col-
« la surrogazione di canoni in danaro, ed intan-
« to viene espressamente proibita qualunque novi-
« tà di fatto. »

Questa legge ha conservato intatte agli ex Feudatarî le prestazioni territoriali, e solo ne ha disposto la surrogazione in danaro e la redimibilità a favore de' contribuenti. Ciò e non altro possono i Tribunali per legge accordare.

(1) La Pramm. de' 22 Settembre 1774 ordinava ai Tribunali di giudicare non *exemplis sed legibus*.

Le disposizioni legislative pubblicate sussecativamente alla riportata legge non si allontanano dal principio del solito pagamento delle prestazioni; ed anzi ritroviamo nell'art. 10 del Decreto de' 20 Giugno 1807 imposto ai possessori di dritti perpetui il seguitamento del canone o dell'annua prestazione.

Lo stesso principio è sostenuto nel Decreto de' 20 giugno 1808 allorchè chiamando in osservanza la legge generale relativa alla commutabilità ed affranco delle prestazioni in genere, parla di *copertura, mezza copertura, quinto, settimo, decimo, dodicesimo, vigesimo*; nè il Decreto de' 17 Gennaio 1810, che dell'antecedente Decreto compie il regolamento, vi porta novazione nello stabilire la norma secondo la quale si può eseguire la surroga in danaro e l'affranco.

Più; le istruzioni del 10 Marzo 1810 dati ai Commissari Ripartitori per eseguire la divisione de' demanî prescrivono con l'art. 17 « Dal ter-
« ratico e dalla decima in fuori che questi così
« detti coloni debbono pagare all'ex Barone come
« riserva del di lui dominio, essi sono riputati come
« assoluti padroni delle loro rispettive porzioni. »

Le istruzioni sono l'opera di quel Ministro dell'Interno che era l'autore ed il depositario delle leggi abolitive de' Feudi; le istruzioni sono appro-

vate da quel potere che avea emanata la legge dell'abolizione del Feudalismo. Or se il Ministro ed il Legislatore riconoscono il terratico e la decima che debbono i coloni pagare è un assurdo il supporre che le prestazioni delle colonie sono state per legge ridotte al decimo ed è rimasta abolita la prestazione a terratico.

E rendiamo gloria, or che ce ne viene il destro, alla Commissione della Calabria Citra che mostra ne' suoi atti di non avere mai dubitato della dottrina, che la prestazione dovuta dal colono al proprietario di origine era secondo lo stato possessivo allorquando non esisteva un giudicato di riduzione.

E pure il Sig. Martucci Intendente e Commissario del Principato Citra nel 24 luglio 1814 domandava (1) « In esecuzione del giudicato della « Commissione feudale confermato dal Consiglio « di Stato deve l'ottava essere ridotta a decima: « e la decima istessa deve o no in virtù de' Decreti essere limitata ai generi della principal coltura dell'anno? »

Il Cavaliere Winspeare (2) incaricato dal De-

(1) Si veggia il supplimento del Bullettino della Commissione feudale n. 8. dalla pag. 373 a 378.

(2) Idem 379 a 380.

creto de' 3 luglio 1810 alla soluzione de' dubbî rispondeva al proponente nel 14 agosto del suddetto anno.

« Signore »

« In risposta della sua de' 24 dello scorso mese di Luglio relativa ai dubbî incontrati nell'esecuzione della decima di Angri, ho l'onore di farle osservare che la riduzione delle prestazioni ai generi della principal cultura, e quella delle parti maggiori alla sola decima, *non nascono da una legge generale, ma dai soli giudicati della Commissione*. Quindi questi giudicati non possono estendersi ai casi simili, nei quali la Commissione non ha pronunziato. Solo per la provincia di Lecce queste riduzioni sono state fatte in forza del decreto del 16 di ottobre 1809, e quindi sono generali per tutta quella provincia.

» Veduta dunque la decisione della Commissione del 30 di maggio 1810, siccome il Comune non attaccò innanzi alla Commissione la quantità delle prestazioni, ma solo il titolo delle medesime; siccome la Commissione ne riconobbe il titolo, e confermò il possesso in cui si trovava l'ex-Barone, a tenore della relazione del raziionale Catalano; siccome questa relazione liquidò solo il fatto, cioè i fondi che prestavano la decima, le porzioni maggiori, ed anche le minori

« della decima: così l' esazione dee continuare nel
 « modo che in detta relazione é espresso , senza
 « che né i Commissari del Re , nè io siamo auto-
 « rizzati a fare qualunque altra riduzione che non
 « é espressa nella citata decisione.

Dopo la soluzione data dall' Antesignano del Dritto Feudale possiamo, senza tema di errare, potenzialmente sostenere che il Tribunale debba conservare i Minori Compagna nella esigenza delle antiche prestazioni, farle rispettare come ogni altra proprietà, e reprimere ogni attentato col ripudio della domanda di riduzione: conservazione sostenuta dalla verità del dritto finora esposto.

§. QUINTO

La giurisprudenza ha ritenuto la massima della inammissibilità della riduzione.

I nostri antichi Forensi insegnano che l' abilito Sacro Regio Consiglio e la già Regia Camera della Sommaria avevano adottato in casi simili la formola di giudicare, *liceat civibus arare et serere in demanialibus feudi, soluta decima vel teratico in beneficium Baronis*. Era questa l' antica giurisprudenza; vediamo la nuova cosa dispone in caso simile.

Il sig. Catalano nel suo Manuale di Giurisprudenza (1) riferisce un caso del tutto simile deciso dalla già Corte di appello di Lanciano nel 14 luglio 1815; e noi stimiamo pregio della difesa trascriverlo per intero, e nel modo istesso come si trova riportato.

« I terraggi e le prestazioni che si corrispon-
 « dono *ab immemorabili* da coloro che coltivano
 « i terreni di un ex feudo rustico disabitato, sul
 « quale per conseguenza non hanno usi civici, non
 « debbono essere compresi nell'abolizione de' dritti
 « feudali, nè possono essere ridotti dal sesto al deci-
 « mo in forza del decreto del 16 ottobre 1809, e
 « delle altre leggi abolitive della feudalità.

« 1. Perchè per l' art. 12 della legge de' 2 Ago-
 « sto 1806 questi redditi e prestazioni sono stati
 « conservati intatti agli ex-baroni, giacchè non trat-
 « tasi di dritti che si possono supporre usurpati
 « dall' antica potenza feudale contro gli abitanti
 « del luogo, ma di frutti della proprietà di un
 « terreno che non si controverte essere in pieno
 « dominio dell' ex-barone, e niuno può usurpare
 « sulla cosa propria, l' usurpazione supponendo sem-
 « pre la cosa aliena che si è voluta invadere con-
 « tro gli uomini del feudo, non mai contro i fo-
 « rastieri.

(1) Vol. 2. pag. 138. art. riduz. di prestaz.

« 2. Perchè il Decreto de' 16 Ottobre 1809
 « che dichiara riducibili al decimo le prestazioni
 « del quinto e del sesto, non è applicabile fuori
 « della Provincia di Lecce, come decise il Consi-
 « glio di Stato nel suo parere de' 12 Agosto 1813
 « per i cittadini del comune di Casacanditella, poi-
 « chè in fatto sarebbe stato utile dichiarare redi-
 « mibili le prestazioni territoriali del quinto, del
 « sesto e del settimo, come si fece col Decreto de'
 « 17 Gennaio 1810 se già erano queste prestazioni
 « dichiarate abolite, e ridotte a decimo con l'an-
 « tecedente Decreto de' 16 Ottobre 1809.

« 3. Perchè le Decisioni dell'abolita Commissione
 « Feudale non debbono formare stato che tra i Co-
 « muni, e gli ex-Baroni comparsi presso quel Tri-
 « bunale, non già gli ex-baroni ed i particolari,
 « le cui cause, pel Decreto del 20 Agosto 1810,
 « debbono essere decise dai Tribunali ordinari, a
 « tenore delle leggi; sotto la quale denominazione
 « deve intendersi, o la citata legge del 2 Agosto
 « 1806, o la L. 7 e 9 Cod. *De omn. agr. desert.*
 « l. 14 Cod. *de fund. patrim. et l. 2. cod. de pre-*
 « *script. trig. vel quadrag. annor.*

Per l' antica giurisprudenza i cittadini avean dritto di seminare nei demanî feudali pagando al Barone la decima od il terratico; la nuova chiama in osservanza la legge del 2 Agosto 1806, la quale

conserva i Feudatarî nella esistenza delle prestazioni da rispettarsi come ogni altra proprietà. L' antica giurisprudenza e la nuova si attengono allo stato possessivo.

Ed è interessante sommettere per argomento di analogia alla saviezza del Tribunale il considerando di un avviso dato dalla G. C. de' Conti al 17 Marzo 1818 nella causa tra D. Nilo Chefalo ed i Coloni del Sanso di Terranova, sovranamente approvato con Real Rescritto del 22 Novembre 1818.

« Considerando che i coloni-perpetui non han
« dritto di percepire dalle terre occupate che i soli
« prodotti che percepivano prima della loro cono-
« scenza legale, e quelli che la legge ha loro e-
« spressamente accordati.

Questa giurisprudenza stabilita dalla G. C. de' Conti con parere somministrato a sezioni riunite, e sovranamente approvata, si riporta allo stato possessivo precedente alla domanda dei coloni, e confuta ogni concepita speranza dei Coloni di Vaccarizzo. In fatti un Sovrano rescritto emanato su di una quistione privata vale di regola in tutt' i casi simili: *quod Principes censuerint ea quæ in certis negotiis statuta sunt, similium quoque causarum fata componere* (1).

(1) L. 3. Cod. de leg. et constitut.

Il costante modo di giudicare dei nostri antichi Tribunali, la decisione della G. C. Civile di Lanciano, e l' avviso della G. C. de' Conti sovranamente approvato fissano per giurisprudenza la dottrina della inammisibilità della riduzione, e noi proponendola come verità d' induzione crediamo di averla a ribocco dimostrata.

§. SESTO

La qualità di colono, anche quando fosse perpetua-inamovibile, riguardata come ACCESSIONE INDUSTRIALE IMMOBILIARE non porta seco la riduzione dell' antica prestazione. Principi di economia politica e di dritto positivo che garantiscono questa verità.

Messo sotto un sol punto di vista l' insieme della legge, dei decreti e dei regolamenti della Division dei Demanî ritroviamo che il motivo determinante fu suggerito dalla pubblica economia. Sciogliere ogni società o condominio delle terre demaniali, valutare i dritti di ciascun condomino per averne una parte in assoluto, ripartire la quota assegnata ai Comuni fra i cittadini *nulla-tenenti*, erano degli espedienti per raggiugnere il triplice scopo di rendere libera la proprietà in mano del

possessore, procurare una coltivazione ai campi che in demanio giacevano negletti, innalzare alla classe di proprietari-operosi-industri coloro che non lo erano. Ma veruna disposizione di dritto positivo si rinviene, di aver conferito ad un condomino un dritto che prima non avea, tranne quelli comandati dalla pubblica economia, e dei quali ci occuperemo nel presente esame.

Tra i modi di acquistare la proprietà, presso ogni popolo incivilito, vi è quello che nasce dall'industria e si chiama *accessione-industriale-immobiliare* quando cade sopra fondi.

Ed in vero è l'industria che dà alle cose il valore che non aveano o l'accresce, ed il valore creato od accresciuto si appartiene all'industrioso che vi ha impegnato i suoi capitali morali o materiali.

Il colono che per molti anni ha coltivato una data estensione di terreno col consenso tacito del padrone che ne ha riscosso un annua prestazione, dopo il tempo determinato dalla legge diviene proprietario del migliorato ed acquista il condominio del terreno sul quale il miglioramento ha avuto effetto. In questo caso la proprietà si rende comune tra il padrone che ha somministrato il fondo ed il colono che gli ha dato un valore che prima di coltivarlo non avea. Questo modo di acquistare

mantiene il proprietario d'origine ed il colono di dritto *acquisito* nell'esercizio delle vicendevoli ragioni secondo lo stato possessivo di ognuno cioè, del colono a coltivare, del proprietario di origine ad esigere la convenuta prestazione.

In questo stato vogliam per poco considerare i Coloni di Vaccarizzo dirimpetto al Duca di Corigliano allorchè si pubblicarono le leggi, i decreti e le istruzioni della Divisione dei Demanî.

Gli Albanesi coltivavano il terreno del feudo disabitato di S. Mauro, ed il Duca di Corigliano esigeva una prestazione sulla estensione delle terre messe a semina nel corso dell'anno, sua era l'erba che in ogni stagione nasceva nei fondi, a piacimento permetteva o negava il coltivo al colono.

Dopo la pubblicazione della legge, dei decreti e dei regolamenti sopra cennati i coloni, che avean coltivata per lo tempo determinato dalla legge la stessa identica porzione di terra, divennero proprietari in allodio dei terreni colonici, e consolidarono l'erba colla proprietà; acquistarono il dritto di commutare la prestazione in genere a contante, di affrancarla alla ragione del cinque per cento, e di chiudere i fondi come ogni altra terra di privato dominio. Era così comandato dalla pubblica economia per rendere libera la proprietà.

Il proprietario di origine, che avea tollerato la cultura durante il termine indicato dalla legge, perdè il godimento dell' erba, la prestazione divenne censo consignativo, il censo affrancabile a volontà del colono, *indevolvibili* i fondi in caso di non pagamento. Solo gli rimase il dritto ad esigere la solita annua prestazione a decimo od a terratico; ed è questa che si vuol ridotta a decimo sulla principal cultura! . . . Può mai ammettersi domanda sì strana?

Se i principî della economia pubblica han reclamato di accordarsi al colono quanto era necessario per rendere la proprietà libera, se le leggi generali han conservato al proprietario di origine l' esigenza della solita prestazione, noi abbiam ritrovate due verità l' una sostenuta dall' economia politica, l' altra dal dritto positivo; e tutte e due menano al rigetto della domanda.

CONCHIUSIONE

Nell' esame della prima quistione abbiam dimostrato che gli atti di verifica della Colonia mancano di omologazione, veruna Ordinanza Commissariale esiste che abbia dichiarati i Coloni perpetui-inamovibili.

Nell'esame della seconda quistione abbiain dimostrato la vera idea della promiscuità, ed i veri principî contenuti nella disposizione del 1815; non potere gli Albanesi vantare dritti maggiori di quelli che furon loro conceduti; essere della legge e della giurisprudenza l'esigenza del terratico; in fine, riguardando il Colono per industrioso, il dritto di accessione se lo rende condomino l'obbliga a soddisfare la prestazione conforme al solito.

Il primo esame ci ha menato all'inammissibilità della domanda, il secondo al rigetto assoluto; ed è questa la conclusione che si umilia alla saviezza del Tribunale.

L' Avvocato

GIUSEPPE BARTHOLINI

INDICE



<i>Argomento della causa e quistioni che ne dipendono pag.</i>	3.
<i>Esame della prima quistione - I coloni del Feudo disabitato di S. Mauro non sono perpetui inamovibili. §. Unico.</i>	4.
<i>Esame della seconda quistione - I coloni perpetui-inamovibili non han dritto alla riduzione del terratico a decimo sulla principal cultura e son tenuti a corrispondere la solita prestazione</i>	10.
<i>§. Primo. La promiscuità nel senso in cui versiamo non è uso civico su i Demani del Feudo</i>	12.
<i>§. Secondo. La disposizione del 1815 contiene principi diversi da quelli immaginati da' coloni</i>	15.
<i>§. Terzo. Gli Albanesi non possono vantare sul Feudo disabitato di S. Mauro dritti maggiori di quelli che sono stati loro conceduti</i>	18.
<i>§. Quarto. Il dritto del padrone originario ad esigere l' antica prestazione dai coloni non è stato ristretto dalla legge.</i>	23.
<i>§. Quinto. La giurisprudenza ha ritenuto la massima della inammissibilità della riduzione.</i>	29.
<i>§. Sesto. La qualità di colono anche quando fosse perpetua-inamovibile riguardata come accessione industriale immobiliare non porta seco la riduzione dell' antica prestazione. Principi di economia politica e di dritto positivo che garantiscono questa verità.</i>	33.
<i>Conchiusione</i>	36.